



## STATUTO

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE E CODICE FISCALE

1. A norma
  - a. dell'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana,
  - b. degli artt. 14-42 del codice civile e
  - c. loro successive modificazioni e integrazioniè stata costituita con atto 7827 del 20 dicembre 2011 l'Associazione non profit denominata Il Trabucco (a seguire Trabucco o Associazione).
2. Il Trabucco ha sede legale in Piazza Umberto I, 1 – 14026 Montiglio Monferrato (AT). L'Associazione, intendendo valorizzare il territorio di cui all'art. 3, ritiene necessario che le eventuali future sedi (distaccate o meno) ricadano comunque nell'area del summenzionato articolo, nonché nella zona astigiana a nord del Tanaro.
3. Il Trabucco ha Codice Fiscale 92060810055.

#### ART. 2 – PRINCIPI E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Trabucco ha il fine di promuovere e gestire l'attività culturale, turistica e ricreativa del territorio identificato all'art. 3 del presente Statuto (a seguire territorio).
2. Il Trabucco, al fine di incentivare lo sviluppo economico locale, intende inoltre formare e sensibilizzare le realtà del territorio o che agiscono sullo stesso (enti, associazioni, privati, imprese, esercizi, ...) migliorando le loro competenze in campo turistico. Per fare ciò, l'Associazione si propone come volano verso tali realtà, spingendole a fare rete, a informarsi, a informare e a formarsi tramite gli strumenti proposti e gestiti dal Trabucco.
3. Il Trabucco intende favorire l'insediamento di giovani sul territorio, incentivando la permanenza di quelli residenti ed eventualmente richiamandone dall'esterno.
4. Il Trabucco si propone come esempio al fine di incentivare lo sviluppo di associazioni dai simili intenti nelle zone limitrofe al suo territorio, con le quali fare rete.
5. L'Associazione ricerca momenti di confronto e si orienta a interagire anche con le realtà che si interfacciano con il territorio, comprendono il territorio e/o sono esterne al territorio, valorizzando i diversi ruoli che esse ricoprono.

#### ART. 3 – TERRITORIO

1. Il Trabucco individua come territorio di suo maggiore interesse quello che viene definito nel proprio Piano di Sviluppo (a seguire PdS). Il territorio deve rispettare i seguenti requisiti:
  - a. si deve estendere su una superficie inferiore di 150 kmq, secondo dati ISTAT;
  - b. deve presentare un carattere di continuità interna, o meglio, non possono esserci enclave comunali al suo interno;
  - c. in media deve registrare, secondo dati ISTAT, valori inferiori rispetto alla regione Piemonte per quanto riguarda l'incidenza degli addetti nel settore terziario sul totale degli addetti nei tre settori economici;
  - d. in media deve registrare, secondo dati ISTAT, valori superiori rispetto alla regione Piemonte per quanto riguarda l'indice di vecchiaia.
2. L'Associazione, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, intende, qualora lo ritenga necessario, individuare il territorio di suo maggiore interesse utilizzando anche i valori registrati dal territorio e dalla regione Piemonte riferiti ai seguenti indici e indicatori, elaborati sulla base di dati ISTAT e dell'Osservatorio Turistico Regionale:
  - a. indice di vulnerabilità sociale e materiale;
  - b. indice di funzione turistica;
  - c. indice di intensità turistica (sia presenze che arrivi);
  - d. densità delle unità locali attive nel settore terziario (solo imprese).

**TITOLO II – DEI SOCI E DELL'ORDINAMENTO INTERNO****CAPO I – DEI SOCI****ART. 4 – AMMISSIONE E RECESSO DEI SOCI**

1. Possono essere associati (a seguire soci) del Trabucco tutti coloro che ne condividano i principi e gli scopi (v. art. 2).
2. I soci assumono tale status quando sono state completate le seguenti procedure:
  - a. il richiedente indirizza al Consiglio Direttivo, tramite apposito modulo, una richiesta di ammissione;
  - b. il Consiglio Direttivo approva la richiesta, nel pieno rispetto delle leggi, in particolare dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, dopo aver controllato che non siano già presenti gravi motivi di esclusione di cui all'art. 5 c. 2 del presente Statuto;
  - c. il richiedente fa pervenire la cifra annuale o pluriennale associativa (quota sociale annuale o pluriennale);
  - d. l'Associazione emette la tessera associativa, attribuisce un numero socio al richiedente e lo iscrive nell'apposito registro dei soci.
3. La qualità di socio non è trasmissibile.
4. Il socio può sempre recedere dall'Associazione, se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.
5. La dichiarazione di recesso deve essere inviata al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
6. Il recesso dall'Associazione comporta anche l'eliminazione del proprio nominativo dal registro dei soci. Se il socio che ha ottenuto il recesso deteneva una carica, egli viene considerato dimissionario dalla stessa.
7. La tessera associativa ha la validità espressa sulla stessa, che non può essere inferiore all'anno legale.

**ART. 5 – ESCLUSIONE DEI SOCI**

1. L'esclusione di un socio può essere votata solo se è presente all'Assemblea il 50% dei soci aventi diritto di voto ed entra in vigore solo se i 3/4 di essi vota favorevolmente all'esclusione.
2. L'esclusione può essere proposta solo per i seguenti gravi motivi:
  - a. violazione di legge, specie se la condanna comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
  - b. inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, ovvero ai regolamenti o alle disposizioni degli organi dell'Associazione;
  - c. morosità ingiustificata della quota sociale annuale o pluriennale;
  - d. aver cagionato, in qualsiasi modo, danni materiali o morali al Trabucco;
  - e. sopraggiunta interdizione o inabilitazione.
3. Chiunque abbia perso la qualifica di socio, a seguito di esclusione, può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
4. L'esclusione dall'Associazione comporta anche l'eliminazione del proprio nominativo dal registro dei soci. Se il socio escluso deteneva una carica, essa viene considerata decaduta.

**ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

1. I soci adulti e in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di voto e intervento all'Assemblea, ad esclusione dei soci simpatizzanti, a cui spetta il solo diritto di intervento.
2. Gli impianti, i servizi, le strutture e le attività promossi o gestiti dall'Associazione sono a disposizione di tutti i soci, nel rispetto degli appositi regolamenti, che ne disciplinano le modalità di fruizione e partecipazione.
3. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, altresì essi sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni.
4. I contributi dei soci e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Finché questa dura, i singoli soci non possono chiedere la divisione del fondo comune. [art. 37 del c.c.]
5. In forza dell'art. 24 c. 4 e dell'art. 37 del codice civile, i soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
6. I soci fisici con diritto di voto e iscritti nel registro dei soci da almeno tre mesi sono eleggibili alle cariche sociali. Un socio può ricoprire più cariche contemporaneamente.
7. Il socio, per il successivo anno dall'accadimento, non è eleggibile alla medesima carica da cui è stato rimosso su iniziativa del Presidente o per cui è stato dichiarato impedito dall'Assemblea.



8. Qualunque socio, in qualsiasi momento, può dimettersi da una carica assunta presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
9. 1/3 dei soci con diritto di voto può richiedere l'avvio del procedimento di impedimento del Presidente e/o dell'Amministratore. Ciò avviene in forma scritta attraverso la raccolta delle firme e delle generalità dei soci. L'impedimento viene votato in Assemblea Straordinaria convocata entro 30 giorni dalla consegna dell'elenco al Consiglio Direttivo. L'impedimento entra in vigore se ottiene la maggioranza qualificata di 3/4 dei voti dei votanti presenti. L'impedimento può essere richiesto in caso di malattia (o altro impedimento) che non consenta al Presidente e/o all'Amministratore di esercitare con la dovuta perizia e costanza i propri compiti o di rappresentare di fatto il Trabucco e il suo Statuto. Può inoltre essere richiesto se il Presidente e/o l'Amministratore risultino ricadere in uno dei casi di cui all'art. 5 c. 2.
10. Un socio fisico con diritto di voto può delegare un altro socio fisico con diritto di voto. In Assemblea un socio non può essere portatore di più di una delega (massimo due voti comprendendo il proprio).
11. È dovere del socio comunicare all'Associazione eventuali modifiche, da attuare nei registri dell'Associazione, relative ai propri dati e recapiti. Chiunque abbia cessato di essere un socio può chiedere la cancellazione dei suoi dati dai registri al Responsabile della privacy dell'Associazione.

#### **ART. 7 – SOCI SIMPATIZZANTI**

1. I simpatizzanti sono soci senza diritto di voto, non possono ricoprire cariche sociali e non possono detenere deleghe. Vengono definiti simpatizzanti coloro che, avendo fatto richiesta di ammissione, versano una quota sociale ridotta.
2. I simpatizzanti, o chi per essi, vengono iscritti nel registro dei simpatizzanti a seguito di loro consenso scritto. I simpatizzanti possono chiedere la cancellazione dei propri dati dal registro dei simpatizzanti al Responsabile della privacy dell'Associazione.
3. I simpatizzanti, dopo aver versato la quota sociale ridotta, ricevono una tessera simpatizzanti. La tessera simpatizzanti ha la validità espressa sulla stessa, che non può essere inferiore all'anno legale.

#### **ART. 8 – SOCI SOSTENITORI, ONORARI E NON FISICI**

1. Sono detti soci sostenitori i soci che versano una cifra superiore alla quota associativa. I soci sostenitori hanno pari diritti e doveri dei soci.
2. Sono eletti soci onorari coloro i quali l'Associazione riconosca particolari meriti in linea con lo Statuto del Trabucco. I soci onorari vengono eletti tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e partecipano all'Assemblea in qualità di soci. I soci onorari non possono ricoprire cariche all'interno dell'Associazione e vengono iscritti, dietro loro consenso scritto, nel registro dei soci onorari.
3. Sono soci non fisici le strutture, gli enti, le associazioni, gli esercizi e simili che hanno fatto richiesta di divenire soci. Essi vengono iscritti in un registro speciale e apposito. I soci non fisici, all'atto della richiesta di associazione, indicano, in una persona maggiorenne appartenente al proprio staff, il loro Responsabile. Indicano inoltre i dati personali del Responsabile e quelli del Legale Rappresentante. Il Responsabile è colui che detiene il diritto di voto del socio non fisico. Il Responsabile può essere temporaneamente o definitivamente cambiato tramite richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La richiesta deve contenere un solo nominativo (di un maggiorenne) sostitutivo del precedente e contenere i dati e le firme del nuovo Responsabile e del Legale Rappresentante. La modifica temporanea o definitiva ha effetto dal giorno successivo all'invio della richiesta. Il socio non fisico non può ricoprire cariche. Il socio non fisico non può delegare il suo voto o essere delegato da altro socio di qualsiasi natura. Se il Responsabile è a sua volta socio, egli può votare sia per il socio non fisico che per se stesso, ma non può essere investito di delega da parte di altro socio. Il socio non fisico che versa una cifra superiore alla quota associativa è comunque considerato un socio non fisico.

#### **CAPO II – DELL'ORDINAMENTO INTERNO**

##### **ART. 9 – ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono organi permanenti dell'Associazione l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e le Sezioni Ordinarie; non sono organi permanenti le Sezioni Straordinarie.
2. Sono cariche dell'Associazione il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario, l'Amministratore e i Coordinatori delle Sezioni.

**ART. 10 – ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e viene convocata nel comune dove ha sede il Trabucco o in uno di quelli compresi all'art. 3 del presente Statuto.
2. La convocazione avviene tramite pubblicazione sul sito internet dell'Associazione e, nei confronti dei soci e Responsabili che l'hanno fornita, via mail; ne viene inoltre stampata copia da affiggere nella vetrina dell'Associazione almeno per tutta la settimana precedente all'Assemblea.
3. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. Quella Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno.
4. Solo i soci e i Responsabili partecipano all'Assemblea, sebbene il Consiglio Direttivo possa, con decisione motivata, effettuare deroghe a tal riguardo. Tuttavia solo i soci con diritto di voto e i Responsabili possono votare in Assemblea.
5. La delega viene fatta pervenire tramite richiesta scritta, a inizio Assemblea, al Presidente dell'Assemblea e vale al fine del conteggio dei partecipanti all'Assemblea.
6. È ritenuto partecipante anche chi, in qualità di socio con diritto di voto, partecipa all'Assemblea per via telematica. La partecipazione per via telematica deve avvenire mezzo video e garantire il diritto di intervento e partecipazione. Chi partecipa in via telematica deve far pervenire richiesta scritta e non può votare il bilancio.
7. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da chi ne fa le veci sia motu proprio, sia su richiesta di almeno 1/10 dei soci con diritto di voto. I richiedenti sono tenuti ad allegare gli argomenti da trattare, che devono risultare conformi allo Statuto dell'Associazione e legittimi, altrimenti è dovere del Consiglio Direttivo rigettare la richiesta. La convocazione contiene almeno l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltreché l'ordine del giorno e le istruzioni per la partecipazione in via telematica. La convocazione avviene con minimo 8 giorni di preavviso.
8. L'Assemblea è regolarmente costituita se vi partecipa almeno il 50% dei soci con diritto di voto. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice (con il favore del 50%+1 dei voti dei partecipanti con diritto di voto) ad alzata di mano, ove non previsto altrimenti. Se il voto riguarda una persona, l'Assemblea vota a scrutinio segreto. La variazione del numero dei presenti durante le votazioni è ininfluenza al fine della singola votazione: una volta che l'Assemblea è dichiarata deliberante essa lo è e prende decisioni in base ai presenti con diritto di voto e non ai partecipanti.
9. Se in prima convocazione l'Assemblea non è regolarmente costituita, si procede in seconda convocazione, dopo almeno due ore ed entro 30 giorni dalla data di prima convocazione, con un minimo di 8 giorni di preavviso.
10. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è deliberante a prescindere dal numero dei presenti. La data di nuova convocazione per l'Assemblea Ordinaria può essere anche la stessa della prima convocazione, rispettando il preavviso degli 8 giorni e il minimo delle due ore.
11. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è deliberante se è presente almeno 1/3 dei soci con diritto di voto. La data di seconda convocazione per l'Assemblea Straordinaria non può essere la stessa della prima convocazione, fermo restando il preavviso minimo di 8 giorni. In terza convocazione l'Assemblea Straordinaria segue invece le stesse regole del comma precedente.
12. L'Assemblea apre la seduta eleggendo a maggioranza relativa, su proposta del Consiglio Direttivo, un Presidente dell'Assemblea, il cui compito è decretare se l'Assemblea è deliberante, convalidare le deleghe, contare i voti, amministrare la riunione, allontanare o far allontanare eventuali disturbatori della seduta, dichiarare approvato o respinto un punto dell'ordine del giorno e dichiarare sciolta la seduta. Il Segretario coadiuva il Presidente dell'Assemblea nell'adempimento delle sue funzioni e redige il verbale dell'Assemblea. In caso di assenza del Segretario, il Presidente dell'Assemblea nomina d'ufficio un sostituto tra i soci con diritto di voto presenti. Il Presidente dell'Assemblea può nominare altresì altri soci con diritto di voto come aiuti nello svolgimento delle sue funzioni.
13. L'Assemblea Ordinaria:
  - a. approva il bilancio;
  - b. approva ogni 5 anni il PdS del Trabucco;
  - c. nomina il Presidente, l'Amministratore e i Coordinatori delle Sezioni Ordinarie su basi di candidatura spontanea a maggioranza assoluta; se tale metodo non porta alla nomina, si va al ballottaggio e si elegge la carica a maggioranza relativa tra i due candidati che hanno ottenuto più voti alla prima votazione;
  - d. propone e vota mozioni e raccomandazioni conformi allo Statuto, in relazione all'agire dell'Associazione;
  - e. elegge i soci onorari (art. 8 c. 2).



14. L'Assemblea Straordinaria:
  - a. delibera sulle modificazioni da attuare allo Statuto;
  - b. decreta l'impedimento del Presidente e/o dell'Amministratore;
  - c. propone e vota mozioni e raccomandazioni conformi allo Statuto, in relazione all'agire dell'Associazione;
  - d. scioglie l'Associazione e decreta l'ente o l'associazione beneficiario/a del patrimonio residuo;
  - e. vota l'esclusione dei soci (art. 5).
15. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti, non presenti o dissenzienti. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello Statuto, possono essere impugnate dai soci presso il Consiglio Direttivo, che provvede a convocare un'Assemblea Straordinaria entro 30 giorni, in caso di legittimità della richiesta.
16. Il verbale dell'Assemblea è pubblicato dal Segretario sul sito internet dell'Associazione entro 30 giorni dalla seduta.

#### **ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario, l'Amministratore e i Coordinatori delle Sezioni.
2. Il Consiglio Direttivo:
  - a. convoca le Assemblee e, almeno una volta all'anno, l'Assemblea Ordinaria per approvare il bilancio;
  - b. convoca, almeno ogni 5 anni, l'Assemblea Ordinaria per approvare il PdS del Trabucco;
  - c. coordina il lavoro delle Sezioni;
  - d. rende esecutivo quanto deliberato dall'Assemblea;
  - e. approva, ed eventualmente redige, i regolamenti e le procedure interni dell'Associazione;
  - f. elabora il PdS del Trabucco basandosi sullo Statuto e sulle decisioni (mozioni e raccomandazioni, con il loro diverso peso) prese dall'Assemblea;
  - g. gestisce, sentito il parere dell'Amministratore, i processi di ammissione, recesso ed esclusione dei soci;
  - h. approva, su proposta dell'Amministratore, la quota annuale associativa;
  - i. approva, se proposta dall'Amministratore, la quota pluriennale associativa;
  - j. discute il bilancio proposto dall'Amministratore, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - k. elegge i Coordinatori delle Sezioni Straordinarie da esso istituite (art. 11 c. 12 e art. 12 c. 3);
  - l. approva le bozze di modifica allo Statuto;
  - m. approva a maggioranza qualificata di 3/4 dei presenti lo scioglimento anticipato di una Sezione Straordinaria o la rimozione di un membro dalla sua carica su proposta del Presidente;
  - n. propone all'Assemblea l'ente o l'associazione beneficiario/a del patrimonio residuo in caso di proposta di scioglimento del Trabucco;
  - o. stila l'ordine del giorno dell'Assemblea, includendovi (nel limite del legittimo e del possibile) quanto è stato proposto, dal giorno dell'ultima Assemblea, dai soci.
3. I membri del Consiglio Direttivo presenti in Assemblea stilano, se possibile, una lista di minimo due soci presenti con diritto al voto, candidandoli a Presidente dell'Assemblea. Tale lista deve comprendere, se possibile, dei candidati che:
  - a. abbiano minimo 1 anno di esperienza in Associazione;
  - b. sul totale dei proposti, massimo 50% facciano parte del Consiglio Direttivo;
  - c. sul totale dei proposti, massimo 50% siano maschi;
  - d. sul totale dei proposti, massimo 2/3 siano femmine.
4. Il Consiglio Direttivo è chiamato a giudicare sulla legittimità di ciascuna impugnazione da parte di un socio su una o più decisioni prese dall'Assemblea. Se l'impugnazione è legittima il Consiglio Direttivo deve convocare, entro 1 mese, un'Assemblea Straordinaria che abbia tale impugnazione legittima nell'ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi in seduta ordinaria su proposta del Presidente, di un Vicepresidente, dell'Amministratore o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo. Dopo 30 giorni dall'ultimo raduno, chiunque tra i membri del Consiglio Direttivo può indirne una riunione. Tali riunioni possono avvenire anche per via telematica. La delega non è ammessa.
6. Solo i membri del Consiglio Direttivo partecipano alle riunioni dello stesso e hanno diritto di voto e intervento.



7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente presente con più esperienza all'interno dell'Associazione. In caso di assenza sia del Presidente che dei Vicepresidenti, viene chiamato a presiedere il membro presente con più esperienza all'interno dell'Associazione. Chi presiede ha il compito di amministrare la riunione, allontanare o far allontanare eventuali disturbatori della seduta, decretare approvato o meno un punto dell'ordine del giorno, dichiarare sciolta la seduta.
8. Il verbale del Consiglio Direttivo è redatto dal Segretario, o, in caso di sua assenza, da un membro presente del Consiglio Direttivo scelto d'ufficio da chi presiede la seduta. Il Segretario, o chi per lui, aiuta chi presiede nell'assolvere ai suoi compiti.
9. Il membro del Consiglio Direttivo che durante l'anno sociale partecipa a massimo 1/3 delle riunioni indette da quando ha assunto il ruolo all'interno dell'Associazione o non partecipa a 2 riunioni consecutive, decade dalla sua carica. Le riunioni straordinarie non valgono ai fini dei conteggi del presente comma.
10. Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione avvenuta con minimo 8 giorni di anticipo rispetto alla data di adunanza. In questo caso il Consiglio Direttivo è deliberante a prescindere dal numero dei presenti. Se la convocazione arriva con meno di 8 giorni di anticipo, la seduta viene detta straordinaria e ritenuta deliberante solo se sono presenti almeno 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo. La convocazione consta almeno di ora, giorno e luogo della riunione e di ordine del giorno. La convocazione viene notificata ai membri del Consiglio Direttivo tramite messaggistica con conferma di ricezione e lettura.
11. Il Consiglio Direttivo prende decisioni a maggioranza semplice ad alzata di mano, ove non stabilito altrimenti. Se il voto riguarda una persona, il Consiglio Direttivo vota a scrutinio segreto.
12. Il Consiglio Direttivo istituisce le Sezioni Straordinarie redigendo il mandato, da allegare successivamente al PdS già approvato dall'Assemblea. Nel mandato devono essere indicati gli obiettivi della Sezione, l'eventuale budget, la durata del mandato, le limitazioni di rappresentanza ed eventuali ulteriori restrizioni o regole a cui la Sezione deve sottostare. Il mandato ha una durata massima di 5 anni e può essere rinnovato una sola volta.
13. Il mandato delle Sezioni Ordinarie è di 5 anni e può essere sempre rinnovato. Tale mandato, redatto dal Presidente e dall'Amministratore, si basa sul PdS già approvato e ad esso viene poi allegato. Nel mandato devono essere indicati gli obiettivi della Sezione, le limitazioni di rappresentanza degli eventuali membri (che non sia il Coordinatore di Sezione), l'eventuale budget ed eventuali ulteriori restrizioni o regole a cui la Sezione deve sottostare. I Coordinatori delle Sezioni Ordinarie hanno sempre diritto di rappresentanza dell'Associazione, durante il loro mandato.
14. Il verbale della riunione è notificato dal Segretario al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dall'adunanza.
15. Il Consiglio Direttivo può essere costituito da un'unica persona solo nel caso in cui essa sia l'unico socio dell'Associazione. In caso contrario, è obbligo del Consiglio Direttivo convocare il prima possibile una nuova Assemblea al fine di eleggere le cariche vacanti, non appena vi sia almeno un altro socio fisico con diritto di voto e iscritto da almeno 3 mesi nel registro dei soci.

#### **ART. 12 – COORDINATORE E SEZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE**

1. Le Sezioni possono essere Ordinarie o Straordinarie. Esse rispondono del loro operato al Consiglio Direttivo, coadiuvano quest'ultimo nell'adempimento dei suoi doveri in relazione ai rispettivi e specifici ambiti e tengono conto delle decisioni prese dall'Assemblea.
2. Le Sezioni Ordinarie sono quattro:
  - a. Cultura ed Eventi;
  - b. Comunicazione e Informazione;
  - c. Estero;
  - d. Interno.
3. Il Coordinatore nomina i membri della propria Sezione. Tali membri possono anche essere esterni all'Associazione.
4. Le Sezioni possono redigere regolamenti, relativi alla loro sfera di competenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.
5. Il Coordinatore di Sezione Ordinaria viene eletto ogni 5 anni e può essere riconfermato senza alcun limite di rieleggibilità.
6. Ogni Sezione Straordinaria ha un Coordinatore eletto a maggioranza relativa dal Consiglio Direttivo. Il candidato deve essere un socio fisico con diritto di voto avente almeno 3 mesi di esperienza nell'Associazione. Il Coordinatore di Sezione Straordinaria viene eletto ogni 5 anni e può essere riconfermato una sola volta.





7. Il Coordinatore uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative al nuovo Coordinatore della medesima Sezione o, in caso di sua assenza, al Presidente entro 30 giorni dalla fine della sua carica.

#### **ART. 13 – PRESIDENTE**

1. Il Presidente è il rappresentante legale del Trabucco, presiede il Consiglio Direttivo ed è il Responsabile della privacy dell'Associazione.
2. Il Presidente, candidatosi su base volontaria, viene eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti partecipanti alla stessa. Se ciò non porta a eleggere un nuovo Presidente, si effettua nuovamente la votazione, ma solo tra i due candidati che hanno ricevuto più voti nel turno precedente e si elegge il Presidente a maggioranza relativa. I candidati non possono votare per l'elezione della propria carica.
3. Se il Presidente decade o si dimette, viene sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente con più esperienza nell'Associazione. Nel caso in cui non vi fossero Vicepresidenti, il ruolo viene coperto dal membro del Consiglio Direttivo con più esperienza nell'Associazione.
4. Nel caso in cui l'Associazione abbia un solo socio, quel socio viene automaticamente eletto Presidente pro tempore e assume le cariche di Amministratore, Vicepresidente e Segretario fino a che non venga ad esserci almeno un altro socio fisico con diritto di voto e iscritto da almeno 3 mesi al registro dei soci. In nessun altro caso il Presidente può ricoprire la carica di Vicepresidente.
5. Nel caso in cui l'intero Consiglio Direttivo decada, assume il ruolo di Presidente pro tempore il socio maggiorenne con diritto di voto avente più esperienza nell'Associazione. È compito del Presidente pro tempore indire entro 30 giorni un'Assemblea al fine di eleggere un nuovo Presidente.
6. Il Presidente viene eletto ogni 2 anni e può effettuare al massimo tre mandati consecutivi.
7. Il Presidente ha il potere di proporre al Consiglio Direttivo lo scioglimento di una Sezione Straordinaria prima della fine del mandato della Sezione per soprappiù inutilità oppure dimostrata inefficacia e/o inefficienza, oltreché di proporre, al medesimo, la revoca della carica di un membro del Consiglio stesso a seguito di gravi motivi di cui all'art. 5 c. 2 oppure di dimostrata inefficacia e/o inefficienza. Se vi è la rimozione di un Coordinatore di una Sezione Ordinaria o dell'Amministratore, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un sostituto che rimane in carica fino alla successiva Assemblea Ordinaria, che deve essere convocata entro 30 giorni. In caso di rimozione della carica di un Coordinatore di una Sezione Straordinaria, il Consiglio Direttivo provvede immediatamente a nuova nomina. In caso di scioglimento anticipato di una Sezione Straordinaria, decade seduta stante anche il rispettivo Coordinatore; in tal caso non si provvede a nuova nomina. Il Presidente non deve ricorrere alla revoca della carica per trasferire la qualifica di Segretario da un socio con diritto di voto a un altro o di Vicepresidente da un Coordinatore a un altro: in tali casi, gli basta agire d'ufficio durante una seduta degli organi dell'Associazione.
8. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative al nuovo Presidente entro 30 giorni dalle elezioni di quest'ultimo.

#### **ART. 14 – VICEPRESIDENTE**

1. Vi possono essere più di un Vicepresidente. I Vicepresidenti vengono nominati d'ufficio dal Presidente tra i soci fisici con diritto di voto e aventi almeno 3 mesi di esperienza nell'Associazione, optando preferibilmente per i Coordinatori. Il loro compito è assistere il Presidente nelle sue funzioni e sostituirlo nei casi sanciti dallo Statuto.
2. Se tutti i Vicepresidenti decadono o si dimettono, il Presidente provvede immediatamente a nominarne almeno uno.
3. I Vicepresidenti vengono nominati ex novo ogni volta che un Presidente assume o riassume la presidenza.

#### **ART. 15 – SEGRETARIO**

1. Il Segretario viene nominato d'ufficio dal Presidente tra tutti i soci fisici con diritto di voto e aventi almeno 3 mesi di esperienza nell'Associazione. Il suo compito è redigere i verbali dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo. È suo compito inviare e/o pubblicare le convocazioni e i verbali.
2. Entro 30 giorni dalla loro approvazione, il Segretario rende pubblici i regolamenti e le procedure, tramite il sito internet dell'Associazione.
3. Se il Segretario decade o si dimette, il Presidente provvede immediatamente a nuova nomina.
4. Il Segretario viene nominato ex novo ogni volta che un Presidente assume o riassume la presidenza.

**ART. 16 – AMMINISTRATORE**

1. Compito dell'Amministratore è creare regolamenti e procedure da sottoporre al Consiglio Direttivo, con il fine di rendere più efficace ed efficiente il Trabucco. Si occupa anche di guidare la redazione delle bozze finalizzate alla modifica dello Statuto.
2. L'Amministratore non può ricoprire la carica né di Presidente né di Vicepresidente, a meno che l'Associazione sia formata da meno di tre soci fisici con diritto di voto. Egli, inoltre, non ha diritto di voto in Assemblea sul bilancio.
3. L'Amministratore propone la quota associativa annuale e l'eventuale quota pluriennale al Consiglio Direttivo.
4. L'Amministratore redige il bilancio e lo presenta al Consiglio Direttivo, che lo fa approvare dall'Assemblea.
5. L'Amministratore è il riferimento del Consiglio Direttivo per quanto riguarda gli aspetti legali.
6. L'Amministratore viene eletto ogni 2 anni e può essere riconfermato senza alcun limite di rieleggibilità.
7. L'Amministratore uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Amministratore entro 30 giorni dalle elezioni di quest'ultimo.

**TITOLO III – AMBITO ECONOMICO****ART. 17 – NON PROFIT ED ESERCIZI SOCIALI**

1. L'Associazione è una non profit, dunque senza fini di lucro.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.
3. In caso di avanzo di gestione esso viene reinvestito in favore di attività istituzionali previste dallo Statuto, come corsi di formazione gratuiti, promozione dell'Associazione e simili.
4. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria entro il 30 aprile successivo.

**ART. 18 – RISORSE ECONOMICHE**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
  - a. quote e contributi degli associati;
  - b. eredità, donazioni e legati;
  - c. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizione anche a premi;
  - i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

**ART. 19 – PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI**

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Il Trabucco può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

**ART. 20 – SCIoglimento O ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

1. L'Associazione si giudica estinta quando lo scopo dichiarato dallo Statuto è stato raggiunto o è divenuto impossibile. L'Associazione si estingue inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
2. Lo scioglimento può essere decretato a maggioranza qualificata di 3/4 sul totale dei soci solo dall'Assemblea in Seduta Straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo una volta rese prevedibili le condizioni dell'estinzione.
3. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione è devoluto a fini di utilità sociale a un ente locale o a un'associazione operante nel medesimo settore del Trabucco. La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.





## TITOLO IV – DELLO STATUTO

**ART. 21 – MODIFICHE DELLO STATUTO**

1. Lo Statuto è modificabile a seguito dello svolgimento delle seguenti procedure:
  - a. l'Assemblea con mozione fa richiesta di modifica specifica al Consiglio Direttivo;
  - b. il Consiglio Direttivo, sentita l'eventuale Sezione apposita creata, redige sotto consiglio dell'Amministratore ed entro 90 giorni una bozza di modifica dello Statuto. La bozza deve risultare chiara, nelle modificazioni che intende apporre, non solo a livello formale, ma anche a livello operativo;
  - c. il Consiglio Direttivo convoca un'Assemblea Straordinaria entro 30 giorni dal perfezionamento della bozza, inserendo la questione nell'ordine del giorno.
2. Lo Statuto viene modificato a maggioranza qualificata di 3/4 dei votanti presenti, purché questi rappresentino almeno i 2/5 degli aventi diritto di voto.
3. In caso di modifiche imposte da leggi cogenti, il Consiglio Direttivo può delegare, motu proprio, all'Amministratore la redazione di una bozza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo notifica, il prima possibile, tali cambiamenti all'Assemblea.
4. La modifica della sede legale all'interno dello stesso comune, approvata dal Consiglio Direttivo, non costituisce modifica dello Statuto.

Il Presidente dell'Associazione  
Francesco CIRAVEGNA

Il Segretario  
Alessandra MARTINOTTI